

che sortono. Per ogni Consigliere da eleggersi, si presentano dal Consiglio delle liste triple. Il governo sceglie su queste.

XVI. I Consiglieri usciti non possono rieleggersi che dopo due anni.

Titolo terzo.

De' Consigli Comunali.

XVII. Nelle Comuni, che sono i capi luogo di Distretto, vi è un Consiglio comunale.

Vi potrà essere ugualmente un Consiglio comunale nei capi-luogo di Cantone. Il numero dei Consiglieri per questi capi-luogo viene determinato con istruzioni speciali.

XVIII. I membri de' Consigli comunali sono scelti per la prima volta dal Provveditore generale su di una lista tripla, e vien presentata dai Delegati, o Vice-Delegati per mezzo dei Delegati, i quali danno su di essa il loro voto. Questa lista deve essere composta dai nomi d'individui i più notabili per possidenza, dottrina e commercio fra gli abitanti dei capi-luogo anzidetti.

I Consigli comunali, che furono già eretti in alcuni luoghi dopo l'epoca de' 3 luglio p. p., si ritengono confermati anche indipendentemente dall'osservanza di quest'ultima condizione, salve le modificazioni, che possono occorrere per l'uniformità.

XIX. I membri dei Consigli comunali